



# CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

## ORDINANZA N. 352 DEL 16.09.2020

**Oggetto:** Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19- Ordinanza di isolamento obbligatorio- Proroga Ordinanza n. 292 del 02/09/2020.

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**VISTA** l'Ordinanza nr. 292 del 03.09.2020, con la quale, a seguito di prescrizione dell'ASP di Cosenza, servizio di igiene e sanità pubblica di Amantea, i destinatari, venivano sottoposti alla misura cautelare dell'isolamento obbligatorio per numero quattordici giorni, con divieto assoluto di contatti con i conviventi, onde rafforzare le misure di contenimento della diffusione COVID-19 ed attivazione della sorveglianza sanitaria attiva, con termine a tutto il 16.09.2020;

**VISTA** la comunicazione dell'Asp di Cosenza, Dipartimento di Prevenzione, U.O.C . igiene e sanità pubblica, sede territoriale di Amantea prot. 11677 del 06.09.2020;

**VISTA** la comunicazione del dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza, Servizio Vaccinazioni di Amantea, assunta al prot. Gen. n. 11896 del 16.09.2020, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, con la quale, all'esito degli accertamenti effettuati, si prescrive la proroga dell'Ordinanza scadente il 16.09.2020, fino a negativizzazione a due tamponi nasofaringei al Sars Cov 2 il cui esito sarà tempestivamente comunicato a questo Comune;

**RAVVISATA** la necessità di conferire effetto alla prescrizione dell'ASP, adottando il consequenziale, dovuto, provvedimento contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica in coerenza ed in attuazione delle disposizioni sopracitate, che non lasciano margini alla discrezionalità dell'Ente Comunale;

**DATO ATTO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. 112/1998, nonché dell'art. 50 comma 5 del TUEL – Testo Unico degli Enti Locali, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

con i poteri del Sindaco;

**PRENDE ATTO DELLA PRESCRIZIONE DELL'ASP DI COSENZA –  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO VACCINAZIONI DI  
AMANTEA E, PER L'EFFETTO,**

**ORDINA**

**A:**

**OMISSIS;**

di permanere, in via cautelativa, in isolamento obbligatorio già imposto, presso la propria residenza con divieto assoluto di contatti con conviventi, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, dell'ASP di Cosenza, fino a negativizzazione a due tamponi nasofaringei al Sars Cov 2 il cui esito sarà tempestivamente comunicato a questo Comune.

**ORDINA, ALTRESI'**

1. alla Polizia Municipale di Amantea;
  2. all'ASP di Cosenza
- ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

**DISPONE**

- che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente al destinatario;
- che il presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
- la trasmissione della presente a:
  1. Prefettura di Cosenza,
  2. Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza;
  3. Dipartimento Regionale Tutela della Salute;
  4. Stazione Carabinieri sede di Amantea;
  5. Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea;
  6. Comando di Polizia Municipale di Amantea,

## AVVERTE CHE

salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perchè risultate positive al virus, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dall'art. 4 comma 7 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 comma 7, con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000;

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

f.to            LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
(SURACE- TURCO -NUOVO)